



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

IL TRUST PER L'IMPRESA E IL SOCIALE

**I patrimoni destinati ad uno specifico
affare ex art. 2447^{bis} c.c.
(Il trust saprebbe fare meglio?)**

**Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, Avv.
Sergio Nadin**

17 ottobre 2018, Milano

Gli elementi del trust che contrastano con l'ordinamento

- Il numero chiuso dei diritti reali
- Il principio di ordine pubblico previsto dall'art. 2740 c.c.
- La sussistenza della disciplina dei patrimoni destinati come elemento che predispone al trust

La disciplina della destinazione patrimoniale *ex art. 2447 bis e ss. C.c.*

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi

Condizioni indispensabili per la segregazione civilistica

- gli atti compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione;
- Tenuta di distinti libri e scritture contabili, indicando separatamente nel bilancio sociale i beni e i rapporti compresi nel patrimonio separato

Limite

Il creditore da fatto illecito può soddisfarsi sull'intero patrimonio, non risentendo della segregazione del patrimonio

Le differenze sussistenti tra le due discipline

Nonostante condividano lo scopo di massima, le discipline del trust e dei patrimoni destinati ad uno specifico affare presentano peculiarità che le distinguono

L'utilizzabilità limitata della segregazione patrimoniale prevista dal c.c.

- Mentre il trust è utilizzabile da qualsiasi soggetto di diritto, la fattispecie di cui all'art. 2447 bis è utilizzabile solo dalla S.p.A.
- La differenza spiega l'esigenza alla base del legislatore italiano di consentire una segregazione patrimoniale solo al ricorrere di interessi meritevoli

L'imperfetta segregazione della fattispecie 2447 *bis* c.c.

- Carezza di informazione a coloro che fanno affari di competenza del patrimonio destinato
- Opposizione dei creditori antecedenti alla separazione.
- Creditori inconsapevoli.
- Imperfetta segregazione per volontà della società disponente.